

Sentenza di condanna della Corte dei Conti per danno all'Immagine della Pubblica Amministrazione da parte di un Poliziotto

In sede penale il Tribunale di Prato – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari - con sentenza divenuta irrevocabile ha condannato un poliziotto della squadra mobile di Prato, preposto all'Ufficio denunce, per truffa aggravata, ai sensi dell'art. 640, comma 2 n. 2 c.p., con derubricazione dell'originario delitto di concussione, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed € 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, ed alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni due e mesi sei.

In seguito alla denuncia della squadra mobile e della successiva attività investigativa svolta era infatti emersa una condotta reiterata tenuta dal poliziotto consistente in richieste di denaro agli utenti. Nell'arco temporale di 4 mesi - da fine giugno ai primi di novembre del 2011 – erano stati individuati 11 cittadini i quali avevano riferito di aver versato al preposto all'Ufficio denunce somme di denaro, su richiesta, all'atto dell'emissione del permesso provvisorio di guida.

La questura di Prato ha pertanto informato la Procura contabile dell'esistenza di un presunto danno erariale, conseguente a tale sentenza.

Ritenuta la sussistenza degli elementi relativa alla responsabilità amministrativa (consistenti nel rapporto di servizio, danno erariale e condotta dolosa), la Corte dei Conti sezione Giurisdizionale Toscana ha chiamato in giudizio il poliziotto per aver indebitamente riscosso somme non spettanti. La definitività della condanna in sede penale fa stato nel giudizio contabile, pertanto la Corte dei Conti sezione Giurisdizionale Toscana con sentenza del 16.2.2015, n. 22 ha provveduto alla quantificazione del conseguente danno erariale, derivante dalla condotta illecita reiterata causativa di un **danno all'immagine della Pubblica Amministrazione**.

Per la determinazione del danno sono state considerate tutte le circostanze nonché i parametri di valutazione sia di natura oggettiva, inerente alla reiterazione della condotta criminosa, sia di natura soggettiva con riferimento al ruolo rivestito dal poliziotto. Fondamentali

nella valutazione sono state anche le conseguenze sociali fondate sulla negativa impressione e ripercussione suscitate nell'opinione pubblica dal fatto illecito.

In particolare, per la quantificazione del danno erariale, vi è stata prova da parte della Procura contabile di una sistematicità di violazioni per il periodo oggetto del giudizio in quanto sono state provate plurime condotte delittuose connotanti la truffa. Analizzando la struttura della responsabilità amministrativa, l'attività illecita è stata svolta durante il rapporto di servizio avvalendosi della qualità di dipendente della Questura. Inoltre è stata evidenziata anche la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento del dipendente ed il danno subito dalla Amministrazione. Si sono configurati anche l'elemento psicologico, nella specie del dolo, ritenuta la coscienza e volontà nella attività illecita, ed il danno erariale derivante dall'indebita percezione di somme non dovute per gli utenti. Nel caso in specie vi è stata anche un'evidente risonanza della vicenda sugli organi di informazione.

In tema di danno all'immagine la giurisprudenza contabile ha stabilito che l'immagine ed il prestigio della Pubblica Amministrazione sono beni – valori coessenziali all'esercizio delle pubbliche funzioni, e che il danno all'immagine dell'Amministrazione consiste in un pregiudizio che, pur se non integra una diminuzione patrimoniale diretta, è comunque suscettibile di valutazione patrimoniale, in quanto dal comportamento del soggetto dipendente della Questura è derivata la lesione di un bene giuridicamente rilevante.:Nel caso di specie, infatti, è stata riscontrata la lesione dell'immagine pubblica nella Comunità, venendosi ad incrinare quei naturali sentimenti di affidamento e di "appartenenza" alle istituzioni che giustifica la stessa collocazione dello Stato e degli altri enti. Il recupero dell'immagine pubblica è essenziale per l'esistenza stessa della Pubblica Amministrazione, pertanto si rende necessario intervenire per ridurre, in via preventiva, ed eliminare, in via successiva, i danni conseguenti alla lesione della sua dignità e del suo prestigio, danni che sono ascrivibili alla categoria del danno patrimoniale

Sulla quantificazione, il Collegio ha ritenuto equo e fondato un danno all'immagine pari ad € 4.000,00, vista la qualifica posseduta dal convenuto al momento del commesso illecito (sovrintendente della Polizia di Stato preposto all'ufficio denunce), la reiterazione dell'inaccettabile e censurabile comportamento, il mercimonio, con conseguente convincimento da parte della platea degli utenti del servizio (ma non solo di essi), che durante l'orario di lavoro si possa impunemente e disinvoltamente badare ai propri affari e interessi. .